



- Il reclamante affermava inoltre che il giudice aveva liquidato anche i compensi professionali di controparte, mentre i ricorrenti avevano chiesto solo la rifusione delle spese.
- Si costituivano in giudizio i reclamati contestando tutti motivi di reclamo e precisando che non solo i prelievi di complessivi €. 67.003,50 (effettuati il 16.1.2014 e il 10.2.2014) erano avvenuti senza autorizzazione e contro la volontà dei soci e con destinazione estranea alla società ma che, nelle more del procedimento di primo grado, il reclamante aveva effettuato un ulteriore prelievo non autorizzato di €. 180.003,50 in data 21.7.2014.

Il reclamo non è fondato considerato che:

- il ricorso "ante causam" per la revoca in via cautelare dell'amministratore è considerato ammissibile dalla costante giurisprudenza della Suprema Corte;
- il reclamante non contesta né i prelievi di complessivi €. 67.003,50 effettuati il 16.1.2014 e il 10.2.2014 né il successivo prelievo di €. 180.003,50, né contesta la circostanza che essi non erano autorizzati né destinati ad esigenze societarie al pari dei precedenti;
- il danno alla società deriva certamente dal considerevole importo dei prelievi e che il "periculum in mora" era evidente alla luce della reiterazione dei comportamenti illegittimi dell'amministratore.

Quanto all'importo delle spese liquidate in primo grado, rileva il Tribunale che esso corrisponde alla richiesta di rifusione delle spese processuali da parte dei ricorrenti, indicazione comprensiva anche dei comensi al difensore.

Va, pertanto, rigettato il reclamo.

Il reclamante dovrà rifondere ai reclamati le spese processuali, come liquidate in dispositivo d'ufficio,

in mancanza di nota spese per A contro B, C e D )



Per effetto della decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR 115/02 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

P.Q.M.

Rigetta il reclamo proposto da **A**, contro **B**, **C** e **D**  
nonché s.r.l. **E**

Condanna il reclamante alla rifusione delle spese processuali che liquida, per il presente grado:

- per **B**, **C** e **D**, in complessivi € 3.500,00 per compenso oltre spese generali;

-peri s.r.l. **E** in € 3.500,00 per compenso, oltre spese generali

- ferma la liquidazione delle spese di primo grado indicata nel provvedimento reclamato.

Dispone il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis del DPR 115/02.

Venezia, 19/02/2015

Il Presidente estensore

Dr.. Manuela Farini

